

**Statuto dell'I.R.E.S.  
Istituto di Ricerche Economiche e Sociali  
del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale - Udine**

**Articolo 1 – Denominazione**

È costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata «I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale», nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, Via Manzini nn. 35-41; essa può istituire sedi secondarie nelle province di Trieste, Gorizia e Pordenone.

**Articolo 2 – Oggetto sociale**

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi per il lavoro finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e supporto alla ricollocazione professionale;
- g) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- h) informazione, sensibilizzazione e orientamento al mercato del lavoro;
- i) ricerca in ambito economico, sociale, ambientale e culturale;
- j) ricerca, assistenza tecnica e consulenza per conto di Enti pubblici e privati;
- k) progettazione, promozione e gestione di progetti e programmi rivolti allo sviluppo socio-economico, culturale e professionale del Friuli Venezia Giulia e della sua popolazione;
- l) elaborazione, pubblicazione e diffusione di studi, ricerche, materiale didattico e informativo;
- m) iniziative di studio e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- n) iniziative di ricerca, formazione, progettazione, consulenza, promozione della cultura e delle politiche di pari opportunità, parità e superamento degli stereotipi, delle discriminazioni e delle forme di violenza;
- o) iniziative di ricerca, formazione, progettazione, consulenza, promozione della responsabilità sociale di impresa;
- p) predisposizione e realizzazione di progetti mirati all'inclusione sociale delle persone più vulnerabili.

L'Associazione promuove al proprio interno politiche, procedure e interventi di promozione e rispetto delle pari opportunità e della parità di genere, favorendo un'equilibrata partecipazione maschile e femminile negli organismi di gestione e controllo e si specifica che i sostantivi riferiti alle persone, riportati nel presente Statuto, sono da considerarsi inclusivi di maschile e femminile.

L'Associazione potrà articolarsi in aree o gruppi di lavoro, ovvero istituire collaborazioni con soggetti esterni, a fronte di specifiche esigenze di funzionamento, secondo il Regolamento eventualmente proposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

L'Associazione, ai soli fini di conseguire l'oggetto sociale, potrà, con la disciplina di apposito

Regolamento interno, istituire la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente per consentire all'Associazione di disporre dei mezzi necessari per fronteggiare le necessità contingenti derivanti da ritardi nelle entrate.

### **Articolo 3 – Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà;
- b) dai fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dalle quote di iscrizione;
- e) da eventuali sottoscrizioni straordinarie dei Soci.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annue;
- b) da assegnazioni o contributi di Enti pubblici e privati;
- c) da ogni altra entrata che concorra a finanziare l'attività sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 – Oggetto sociale, lettere b) o c);
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dall'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci o associati, ai fondatori, ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non rientrino nell'oggetto sociale;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

### **Articolo 4 – Il Bilancio**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, predispone il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale devono essere comunicati all'Organo di controllo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame da parte dell'Assemblea.

Entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere comunicato all'Organo di controllo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esame da parte dell'Assemblea.

#### **Articolo 5 – Requisiti ed ammissione dei soci**

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e altri Enti collettivi, economici e non, che intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi proposti.

La qualifica di socio si acquista con l'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione e col pagamento della quota associativa.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicata al richiedente per iscritto.

Contro la decisione negativa del Consiglio di Amministrazione il richiedente può ricorrere all'Assemblea, con domanda da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rifiuto della domanda di ammissione. Sul ricorso delibera la prima Assemblea ordinaria.

#### **Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci**

Gli associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni culturali dell'Associazione stessa.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima della data in cui intendono effettuare l'accesso.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali, fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e a prestare, nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale e il conseguimento degli scopi sociali.

I soci persone giuridiche o Enti collettivi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali in misura anche differenziata rispetto a quelle dei soci persone fisiche, secondo le delibere degli organi competenti.

#### **Articolo 7 – Recesso ed esclusione dei soci**

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in corso nel quale è stato esercitato.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento dell'obbligo contributivo previsto dall'articolo 6 e per altri gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro la decisione del Consiglio di Amministrazione il richiedente può ricorrere all'Assemblea, con domanda da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione. Sul ricorso delibera la prima Assemblea ordinaria.

Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 8 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Organo di controllo.

#### **Articolo 9 – Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci, regolarmente iscritti al libro soci, e dai rappresentanti legali delle persone giuridiche socie.

I soci persone fisiche possono farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta; nessun socio persona fisica può rappresentare più di un altro socio persona fisica.

I soci diversi dalle persone fisiche possono farsi rappresentare anche da una persona non socia.

La delega dovrà in ogni caso contenere l'approvazione senza riserve dell'operato del delegato, e potrà essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Ogni socio persona fisica ha diritto ad un voto, i soci diversi dalle persone fisiche hanno diritto a cinque voti ciascuno.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, fino a tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti non soci assunti con un contratto a tempo indeterminato e fino a tre rappresentanti degli utenti dell'Associazione. I suddetti rappresentanti saranno individuati secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione di quest'ultimo, a mezzo avviso inviato ai soci in forma scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, contenente il luogo, il giorno, l'ora e le materie da trattare.

Della deliberazione assembleare è redatto verbale a cura del Presidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno entro i termini previsti dall'articolo 4.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo e il bilancio sociale;
- b) nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- c) nomina gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) nomina l'Organo di controllo;
- e) approva i regolamenti proposti dal Consiglio di Amministrazione.
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le delibere in prima convocazione devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci e a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci iscritti al libro soci. In seconda convocazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, portati dai soci presenti, qualunque ne sia il numero.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria tanto in prima che in seconda convocazione sono adottate:

- a) per la modificazione dello Statuto con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci iscritti;
- b) per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio con almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti spettanti ai soci iscritti.

#### **Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione**

A) Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria e si compone del Presidente e del Vice Presidente, nominati direttamente ai sensi dell'art. 9, lettera b), e di un numero di componenti variabile da sette a tredici, di cui uno designato dai lavoratori dipendenti non soci assunti con un contratto a tempo indeterminato secondo le modalità previste nel Regolamento, gli altri eletti dall'Assemblea fra i soci persone fisiche e i soggetti indicati dai soci non persone fisiche.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; qualora uno o più di loro venga a mancare nel corso del triennio, per rinuncia, morte o decadenza, il Consiglio di Amministrazione nominerà i sostituti, che resteranno in carica fino all'Assemblea successiva.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere soci, salvo chi è eletto su designazione di soci non persone fisiche.

B) Non possono essere nominati alla carica di amministratore dell'Associazione e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che:

a) ricoprono cariche pubbliche elettive;

b) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o sono stati condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati alla reclusione per un periodo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) sono legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita a società o enti che siano in conflitto con gli scopi e le finalità sociali della Associazione.

La carica di amministratore dovrà essere ricoperta da persone che abbiano una comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'Associazione sulla base di curriculum messo a disposizione dell'organo sociale che procede alla nomina.

C) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta sia giudicato necessario dal Presidente o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione deve essere fatta, anche per telefono, almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) amministra il patrimonio dell'Associazione;

b) predispone i bilanci consuntivo e preventivo e il bilancio sociale;

c) approva i programmi di ricerca e le altre iniziative culturali dell'Associazione;

d) propone all'Assemblea i regolamenti previsti dallo Statuto;

e) delibera in materia di contratti, convenzioni e rimborsi;

f) può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente o a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione;

g) delibera sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente;

h) delibera sull'ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione.

### **Articolo 11 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, preferibilmente nella persona proposta dai soci lavoratori secondo le modalità previste nel Regolamento, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a) presiede l'Assemblea dei soci;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

c) cura le relazioni esterne dell'Associazione;

d) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;  
e) può nominare procuratori speciali;  
f) può indicare un suo delegato per la partecipazione ad organismi di gestione esterni all'Associazione; ad esempio, in fondazioni, consorzi, associazioni temporanee e accordi di rete;  
g) può assumere deliberazioni su delega del Consiglio di Amministrazione;  
h) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.  
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Articolo 12 – Organo di controllo**

Qualora ciò sia necessario ai sensi della normativa sull'impresa sociale, ovvero quando i soci lo ritengano opportuno, l'Assemblea dei soci nomina uno o più sindaci e i loro supplenti, da scegliersi fra le persone iscritte nell'Albo dei Revisori dei conti, qualora ciò sia necessario ai sensi della normativa sull'impresa sociale.

Qualora siano previsti più sindaci la nomina di uno di essi sarà effettuata dai lavoratori dipendenti non soci assunti con un contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità previste nel Regolamento.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge, dell'Atto costitutivo, dello Statuto e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Deve inoltre adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 2403 del codice civile.

Vigila anche sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione, in particolare riguardo a quanto previsto dalla normativa sull'impresa sociale.

#### **Articolo 13 – Scioglimento volontario dell'Associazione**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento volontario dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

Il netto eventualmente risultante dalla liquidazione è devoluto dai liquidatori prioritariamente a favore di organismi di utilità sociale senza fini di lucro, aventi scopo analogo o affine a quello dell'Associazione, determinato a norma del precedente articolo 2 del presente Statuto, ed in ogni caso secondo quanto previsto dalla normativa sull'impresa sociale.

#### **Articolo 14 – Interpretazione dello Statuto**

Le controversie, tra gli associati e l'Associazione o tra gli associati tra loro, dipendenti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Statuto, sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, due nominati dalle parti interessate, ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in mancanza di accordi, dal Presidente del Tribunale di Udine.

Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

#### **Articolo 15 – Rinvio alle disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'Atto costitutivo di Associazione si applicano le disposizioni di legge.

VISTO: IL PRESIDENTE